

## Adempimenti

DS6901 - L.1878 - T.1677

**Il Fisco in vacanza:  
più tempo  
per i versamenti  
da avvisi bonari**

**Giuseppe Morina  
e Tonino Morina**

— a pag. 23

# Il Fisco in vacanza: più tempo per i versamenti da avvisi bonari

## Adempimenti

Dal 1° al 20 agosto la tradizionale sospensione dei pagamenti all'erario

Il Dlgs 1/24 ha sospeso i termini anche su controlli automatici e formali

**Giuseppe Morina  
Tonino Morina**

Come ogni anno, nel mese di agosto, anche il Fisco va in vacanza. Di norma, in agosto e in alcuni casi anche nei primi giorni di settembre, sono prorogati o sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari, per produrre documenti e informazioni nell'ambito di verifiche «non sostanziali» e per versare quanto dovuto sulla base dei cosiddetti «avvisi bonari», o per fornire chiarimenti. Nel primo periodo dell'articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge 223/2006 è previsto, a regime, che gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, contributi dovuti all'Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Nel secondo periodo della norma è prevista un'altra sospensione.

È stabilito che i termini per la presentazione dei documenti e delle informazioni chiesti ai contribuenti dall'agenzia delle Entrate e dagli enti impositori, sono sospesi dal 1° agosto 2024 al 4 settembre 2024. I termini riprenderanno dal 5 settembre 2024. Non sono invece sospesi i termini per le richieste effettuate nell'ambito dei cosiddetti «controlli sostanziali», cioè relativi alle attività di accesso, ispezione e verifica, così come le procedure per i rimborsi Iva.

Con il decreto Adempimenti, decreto legislativo 1/2024, sono state introdotte altre sospensioni per gli invii delle comunicazioni tributarie. Infatti, all'articolo 10, comma 1, sono previsti due periodi di sospensione nell'arco dell'anno, dal 1° al 31 agosto e dal primo dicembre al 31 dicembre, relativi all'invio di alcuni atti elaborati o emessi dall'agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. La sospensione dal 1° agosto al 31 agosto, e dal primo dicembre al 31 dicembre, riguarda:

- le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36 bis del decreto sull'accertamento, Dpr 600 del 1973, e 54 bis del decreto Iva, Dpr 633 del 1972;
- le comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36 ter del Dpr 600 del 1973;
- le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma

412, della legge 311 del 2004;

- le lettere di invito per l'adempimento spontaneo, cosiddette lettere di «compliance», di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto Adempimenti dispone che resta invariato quanto stabilito dall'articolo 7 quater, comma 17, del decreto legge 193/2016. Pertanto, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per i versamenti relativi:

- ai cosiddetti avvisi bonari, cioè le comunicazioni di irregolarità a seguito degli esiti derivanti dai controlli automatici e dai controlli formali;
- agli avvisi di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Nel caso in cui il termine di 30 giorni per adempiere a quanto chiesto dall'avviso bonario, o fornire chiarimenti all'agenzia delle Entrate, inizia a decorrere nel periodo che va dal 1° agosto 2024 al 4 settembre 2024, questo termine si sposta al 5 settembre 2024. In questi casi, ci sarà perciò tempo fino al 5 ottobre 2024, che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 7 ottobre 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

